

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI CASTEL DEL RIO
PROVINCIA DI BOLOGNA

COPIA

Affissa all'Albo Pretorio il 08/07/2013

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E
DETRAZIONI 2013 - CONFERMA ANNO 2012

Nr. Progr. 31

Data 17/06/2013

Seduta NR. 6

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 17/06/2013

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella SALA MAGNUS, oggi 17/06/2013 alle ore 19:45 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BALDAZZI ALBERTO	S	GIOVANNINI STEFANO	N		
CANTAGALLI FRANCO	S	ALPI ENRICO	S		
MARAIA BARBARA	S	BARACCANI SIMONA	N		
MASI ELISABETTA	S				
SANTANDREA RICCARDO	S				
ZANOTTI MARIA ANTONIETTA	S				
GALEOTTI SERGIO	S				
Totale Presenti: 8			Totali Assenti: 2		

Assenti Giustificati i signori:

GIOVANNINI STEFANO; BARACCANI SIMONA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA MARILIA MOSCHETTA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. ALBERTO BALDAZZI assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: MARAIA BARBARA, GALEOTTI SERGIO, ALPI ENRICO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E
DETRAZIONI 2013 - CONFERMA ANNO 2012**

Il **Sindaco** illustra il punto all'ordine del giorno.

Non ci sono interventi e si procede alla votazione come risulta sotto riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13, comma 1 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 201 che anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Tenuto conto che l'Amministrazione intende avvalersi anche per l'anno 2013 della facoltà prevista in ordine alla definizione e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 201 e che la deliberazione in materia è di competenza del Consiglio comunale;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

Visto l'art. 1, comma 381 della legge 24.12.2012, n. 228 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2013;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. a) della legge 24.12.2012, n. 228 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 decreto legge n. 201/2011;

Considerato altresì che, ai sensi del medesimo comma 380 lett. f) della l.228/2012, è tuttavia riservato allo Stato il gettito di Imposta Municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;

Richiamato comunque il comma 380, lett. b) dell'art.1 della legge di stabilità 2013, n. 228/2012, con il quale è istituito il Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota di Imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato art. 13 del d.l. 201/2011, quota che verrà definita con Decreto Presidente Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il mese di aprile p.v. e, comunque, eventuale differenza positiva fra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale, resta in ogni caso da versare al bilancio dello Stato;

Richiamate le deliberazioni C.C. n. 12 del 16.4.2012, esecutiva, ad oggetto "Determinazione Aliquote Imposta Municipale proprie e detrazioni";

Visto l'art. 1 comma 380 lett. g) della l.228/2012 che dà facoltà ai comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard del 7,6 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del DL 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Preso atto del gettito effettivo incassato nell'anno 2012 da parte dell'ente in relazione all'Imposta Municipale Propria e considerato che per fare fronte al fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2013, così come indicato dal Responsabile del settore Economico-Finanziario, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si conferma per l'anno 2013 la misura delle aliquote della Imposta Municipale da applicarsi nell'anno 2013 come segue:

- **aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 9,6 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
- **aliquota agevolata IMU al 7,6 per mille**, al fine di contenere la differenza di trattamento rispetto all'abitazione principale per immobili equiparati alla stessa con la previgente disciplina ICI, per l'abitazione e relativa pertinenza di C/2, C/6 e C/7 concesse dal possessore in uso gratuito a genitore/figlio/fratello/sorella, che la occupino quale loro abitazione principale risultante da residenza anagrafica;
- **aliquota ordinaria IMU del 4 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10), **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, esclusivamente in favore di persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A, escluso A10, e relative pertinenze direttamente adibite ad abitazione principale da parte del proprietario (come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 21), applicando **le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214;
- **aliquota agevolata IMU del 7,6 per mille**, al fine di contribuire ad incentivare l'occupazione, per i fabbricati di categoria D (escluso D10) di proprietà di aziende di nuovo insediamento nel territorio comunale e con un numero di dipendenti attivi nel territorio comunale stesso superiore a 5, per i primi tre anni. Tale aliquota si prevede per lo stesso periodo di tre anni anche per i fabbricati di categoria D appartenenti ad aziende che rilevino attività presenti sul territorio comunale cessate in seguito a procedure di cassa integrazione e mobilità, che impieghino sul territorio comunale un numero di dipendenti superiore a 5;

Valutata la attuale condizione di particolare crisi del settore agricolo, nonché la incidenza particolarmente gravosa che l'applicazione della nuova imposta ha sulle imprese agricole, chiamate a contribuire altresì per mezzo dei beni strumentali, si ritiene di applicare, **su tutti gli immobili in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 un'aliquota ridotta** rispetto a quella definita ordinaria per questo comune, definendola nel **7,6 per mille** ;

Valutata infine meritevole di considerazione la attuale situazione di stagnazione della vendita del mercato immobiliare delle abitazioni (categoria catastale A, C/2,C/6, C/7 – escluso A/10) costruite e destinate dalle imprese costruttrici alla vendita “cd. Beni merce” art. 13, c.7, del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come integrato dal D.L. 2.3.2012 n. 16, conv. con modificazioni dalla Legge 26.4.2012, n. 44, prevedendo per esse una aliquota ridotta rispetto a quella definita ordinaria per questo comune, **definendola nel 7,6 per mille** fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

- limitatamente ai fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, trattandosi di

comune montano ai sensi dell'art. 9 comma 8 D.Lgs. 23/2011 per i fabbricati strumentali siti nei comuni montani o parzialmente montani inseriti nell'elenco redatto dall'Istat, non si definisce alcuna aliquota;

- preso atto inoltre dell'art. 1 del DL 54 del 21 maggio 2013, in corso di conversione, con il quale si prevede, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli (esenti per i comuni montani) e fabbricati rurali (strumentali esenti per i comuni montani), di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

autorizzando contestualmente fino al 30 settembre 2013, l'incremento al ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'importo risultante per ciascun comune, dall'allegato A al medesimo D.L. 54/2013;

- ritenuto opportuno definire comunque le aliquote Imu anno di Imposta 2013 per tutte le tipologie di immobile confermando quelle definite per l'anno 2012, nelle more della complessiva riforma della disciplina annunciata;

- visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi del Responsabile di Procedimento Dott.ssa Elena Battistoni, sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n. 8 consiglieri

Esprimono voto favorevole n. 7 consiglieri

Si astiene n. 1 consigliere (Alpi)

D E L I B E R A

1) di confermare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, considerato altresì il fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2013, le aliquote dell'Imposta municipale propria, nella stessa misura di quelle già determinate con delibera C.C. n. 12 del 16.4.2012, per l'anno 2013 così stabilite:

- a) **l'aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 9,6 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
- b) **aliquota agevolata IMU al 7,6 per mille** abitazioni concesse in uso gratuito a genitore/figlio/fratello/sorella, purchè residenti, e relativa pertinenza di C/2, C/6 e C/7;

- c) **aliquota ordinaria IMU del 4 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10), **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, esclusivamente in favore di persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A, escluso A10, e relative pertinenze direttamente adibite ad abitazione principale da parte del proprietario (come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 21), applicando **le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214;
- d) **aliquota agevolata IMU del 7,6 per mille**, per i fabbricati di categoria D (escluso D10) di proprietà di aziende di nuovo insediamento nel territorio comunale e con un numero di dipendenti attivi nel territorio comunale stesso superiore a 5, per i primi tre anni. Tale aliquota si prevede per lo stesso periodo di tre anni anche per i fabbricati di categoria D appartenenti ad aziende che rilevino attività presenti sul territorio comunale cessate in seguito a procedure di cassa integrazione e mobilità, che impieghino sul territorio comunale un numero di dipendenti superiore a 5;
- e) **aliquota agevolata del 7,6 per mille su tutti gli immobili in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;**
- f) **aliquota ridotta del 7,6 per mille per le abitazioni** (categoria catastale A, C/2, C/6, C/7 – escluso A/10) costruite e destinate dalle imprese costruttrici alla vendita "cd. Beni merce" art. 13, c.7, del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come integrato dal D.L. 2.3.2012 n. 16, conv. con modificazioni dalla Legge 26.4.2012, n. 44, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- 2) di non definire alcuna aliquota, limitatamente ai fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto esenti per previsione di legge;
- 3) **di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214;
- 4) di disporre che la presente deliberazione, verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, differito con legge 228/2012 al 30 giugno 2013.

Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza, dopo separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n. 8 consiglieri

Esprimono voto favorevole n. 7 consiglieri

Si astiene n. 1 consigliere (Alpi)

Delibera inoltre

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 31 Del 17/06/2013	DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DETRAZIONI 2013 - CONFERMA ANNO 2012
------------------------------	--

Ufficio:

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 CO. 1 DEL TUEL D. LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE Data 05/06/2013 IL DIRIGENTE RESPONSABILE <i>F.to DOTT. CARAVITA ANTONIO</i>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data 05/06/2013 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to BUGANE' MARIA ANGELA</i>

NOTE:

Votazione: all'unanimità approvata

immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 17/06/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to DOTT. BALDAZZI ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR.SSA MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 08/07/2013 al 23/07/2013

Castel Del Rio, li 08/07/2013

IL RESPONSABILE

F.to PIRAZZOLI ANNA MARIA

Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U.E.L. nr.267/2000;

Castel Del Rio, li 17/06/2013

SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR.SSA MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale.

Castel Del Rio, li 08/07/2013



IL RESPONSABILE

PIRAZZOLI ANNA MARIA